



# COMUNE DI LONGARE

Provincia di Vicenza

AREA AFFARI GENERALI

Via G. Marconi 26  
36023 Longare (VI)  
codice fiscale  
00415090240  
tel. 0444/555012  
fax 0444/953441

Ord. n. 25 del 22/04/2021

**OGGETTO: DEROGA ORARI DI APERTURA ATTIVITA' DI BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING - PER SABATO 1° MAGGIO 2021**

## IL SINDACO

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021;
- DPCM 2 marzo 2021, ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
- D.L. 1 aprile 2021, n. 44, ad oggetto: "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Preso atto che la festività del 1° maggio 2021 cade di sabato, giorno in cui le attività in oggetto registrano solitamente una maggiore concentrazione di appuntamenti e richieste di servizio.

Preso atto altresì della richiesta da parte delle suddette attività economiche di deroga straordinaria alla chiusura per la giornata di sabato 1 maggio p.v..

Vista la formulazione di parere favorevole in tal senso, espressa da parte della Confartigianato Imprese Vicenza in data 19.04.2021, agli atti d'Ufficio in pari data al n. 5644 prot. com.le.

Richiamato l'Allegato A della DGR n. 440/2010, articolo 20, comma 3, che recita: "Gli esercizi osservano la chiusura domenicale e festiva salve le giornate di deroga concesse dal Comune, secondo le modalità di cui al comma 1".

Evidenziate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie, stabilite a livello statale e regionale, in particolare per le attività commerciali aperte al pubblico, le stesse dovranno essere rispettate dalle attività di servizi alla persona, oltre agli eventuali protocolli integrativi di livello regionale.

Visto l'art.20 comma 2 e 3 del vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuatore e piercing approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 07/11/2011.

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 2 del 17/02/2012, relativa agli orari di apertura al pubblico delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, nella quale si disponeva:

- una fascia oraria di apertura tra le ore 7.00 e le ore 22.00, all'interno della quale gli esercenti delle attività potevano scegliere il proprio orario di apertura;
- la chiusura domenicale e festiva infrasettimanale obbligatoria per i barbieri, gli acconciatori, gli estetisti e tatuatori/piercing.

Considerato che a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 si rende necessaria, da

parte degli esercenti delle attività in oggetto, l'attuazione di nuove modalità organizzative che richiedono la revisione dell'attuale disciplina degli orari con particolare riferimento alla possibilità di apertura delle attività anche nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali fermo restando l'adozione di ogni precauzione utile a salvaguardare la salute degli operatori e della cittadinanza.

Ritenuto di permettere alle suddette imprese artigiane di ampliare le fasce orarie per meglio gestire la ripresa delle attività adeguandosi ai protocolli sanitari in essere.

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica.

Viste:

- la L.R. Veneto 23 ottobre 2009 n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore" e successive modifiche;
- la L. 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" e successive modifiche;
- la L.R. Veneto 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" e successive modifiche.

Posto che:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali attribuisce al Sindaco il coordinamento e la riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

### **DISPONE**

- la deroga alla chiusura di sabato 1° maggio 2021 per le attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.

### **INFORMA**

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

### **DISPONE**

Che il presente provvedimento venga notificato alla collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e diffuso tramite altri canali di comunicazione istituzionali.

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Associazioni di categoria;
- Comando Polizia Locale;
- Comando dei Carabinieri di Longare;

Il Sindaco  
ZENNARO Matteo